

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO, NONCHÉ DELLE ZONE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

MACROLOCALIZZAZIONE



RELAZIONE

a cura del Settore Ambiente
Dott. Roberto Fausti

Servizio Gestione Rifiuti
Geom. Luigi Montanini
Geom. Stefano Mircoli

INTRODUZIONE

La Regione Marche con D.A.C.R. n.128 del 14 Aprile 2015 ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) nonché, ai sensi della normativa in materia di gestione dei rifiuti [art. 196 comma 1, lett. n) del D.Lgs. 152/06], la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Specificatamente nella Parte seconda – Relazione di Piano: Proposta pianificazione – Cap. 12, vengono forniti gli indirizzi per la definizione e l'applicazione dei criteri localizzativi, secondo i dettami della normativa vigente.

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, la Regione elabora i criteri e le Province (ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06) sono tenute ad individuare le zone **NON IDONEE** alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento e le zone **IDONEE** alla localizzazione degli impianti di smaltimento.

Criteri generali.

L'individuazione di aree idonee per impianti di smaltimento dei rifiuti, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici.

Il principale obiettivo è rappresentato dalla minimizzazione degli impatti sull'ambiente in cui l'impianto andrà previsto.

Nell'impostare il processo di localizzazione è necessario:

- a) definire una metodologia di selezione il più possibile oggettiva, trasparente e ripercorribile;
- b) definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare nella valutazione d'idoneità dei siti.

I criteri possono avere:

- carattere di **tutela integrale** (ovvero di inaccettabilità o esclusione di un'area);
- carattere di **tutela specifici o di penalizzazione** (maggiori controindicazioni);
- carattere di **opportunità localizzativa** (maggiore idoneità).

Ambito di applicazione / definizioni.

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per “nuovo impianto” si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;

- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

Sono da ritenersi **modifica sostanziale** o **ampliamento** le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti;
- b) incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto di quanto disposto dalla dall'art. 11 della L.R. 22/2011;
- c) modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino aumento della potenzialità superiore al 30%.

Per gli **impianti esistenti**, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione o di modifica non sostanziale, tali criteri dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.

I criteri localizzativi **non si applicano** ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del PRGR, cioè a quei progetti o attività per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio (ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs 152/2006), ovvero comunicazione di inizio attività (ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del medesimo decreto).

Definizione dei livelli di tutela.

I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi è, pertanto, possibile individuare diversi livelli di tutela da adottare sul territorio provinciale:

1. i livelli di **tutela integrale**: si tratta di criteri **ostativi** alla nuova realizzazione di **qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti**, così come individuati nella Tabella 12.4-1 del PRGR;
2. i livelli di **tutela specifici**: si tratta di criteri **ostativi solo per alcune tipologie** di impianto che possono, invece, avere valore di attenzione (o comunque nessun valore di tutela) per altre tipologie di impianto;
3. i livelli di **penalizzazione**: si tratta di criteri **che non sono necessariamente ostativi** alla localizzazione **ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale** e la cui

sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa localizzazione dell'impianto; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti;

4. i livelli di **opportunità** localizzativa: la presenza di elementi di idoneità e opportunità costituiscono criterio di preferenzialità, nonché forniscono informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti.

Il livello di **tutela integrale** risulta univoco e deriva da specifiche indicazioni di legge, ascrivibili alle seguenti categorie: Uso del suolo - Tutela della popolazione – Tutela delle risorse idriche – Tutela dei dissesti e calamità – Tutela dell'ambiente naturale – Tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il livello di **penalizzazione** può avere diversi gradi di magnitudo:

- **“di attenzione”**: nel caso in cui l'inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo; inoltre, in assenza di una normativa specifica che caratterizzi il vincolo non esiste un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento; si tratta, pertanto, di vincoli, che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati accorgimenti progettuali che potranno essere anche prescritti in fase autorizzativa;
- **“limitante”** quando il vincolo è rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare la compatibilità dell'intervento in relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che si determini la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento nel momento in cui, nell'ambito di un procedimento autorizzativo, non si consegua la possibilità di ottenere uno svincolo;
- **“potenzialmente escludente”** nel caso di fattori localizzativi che devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; in tal caso per la natura stessa del vincolo e/o per una possibile mancanza di livello informativo alla scala regionale provinciale, tale tipologia di fattore potrebbe assumere valore escludente solo a determinate condizioni; cioè il vincolo potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di tutela integrale e, quindi, potrebbero verificarsi le condizioni di preclusione del territorio oggetto di analisi alla localizzazione dell'impianto.

Fattore di pressione e altre specifiche indicazioni per la localizzazione delle discariche.

Sulla base del criterio di risparmio di suolo, si intende favorire, **per nuovi impianti di gestione dei rifiuti**, in primo luogo l'utilizzo di suolo già adibito a usi tecnologici e/o produttivi, preferendo cioè il riutilizzo e la riqualificazione di aree degradate e/o dismesse sia per la localizzazione di impianti di recupero che di smaltimento dei rifiuti.

Nello specifico, poi, per quanto concerne **la localizzazione di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali**, oltre a proporre azioni che limitino lo smaltimento in discarica, si predispone uno specifico indicatore che ne eviti la proliferazione e la concentrazione sul territorio.

Il fattore di pressione può assumere tre dimensioni:

- **Fattore di Pressione comunale (FPc):** è il rapporto della superficie di suolo occupato da discariche e la superficie di territorio comunale non urbanizzato;
- **Fattore di Pressione intercomunale (FPic):** è il rapporto della superficie di suolo occupato da discariche e la superficie di territorio di più Comuni non urbanizzato;
- **Fattore di pressione provinciale (FPp):** è il rapporto della superficie di suolo occupato da discariche e la superficie di territorio non urbanizzato di tutti i Comuni della Provincia.

Il Fattore di pressione nel territorio del Comune sede della discarica proposta non può essere incrementato in misura tale da superare il 70% del Fattore di Pressione del restante territorio della Provincia.

A tal fine va applicata la seguente formula:



$$\text{Estensione territorio Comune Km}^2 : \text{Estensione territorio provincia Km}^2 = 70\% \text{ FPc} : \text{FPp}$$


Il Fattore di pressione intercomunale non può essere incrementato dall'eventuale in misura tale da superare il 70% del Fattore di Pressione del restante territorio delle due Province interessate.

A tal fine va applicata la seguente formula:

$$\text{Estensione territorio Comune Km}^2 : \text{Estensione territorio provincia Km}^2 = 70\% \text{ FPic} : \text{FPp}$$

SITUAZIONE ATTUALE									
			Fermo - San Biagio	FPc	T.S. P. - SAM	FPc	P.S.E. - Eco Elpidiense	FPc	
FPc	Fattore di Pressione Comunale (FPc)	Sup. discariche	18,60	17,44%	3,55	33,68%	3,86	33,73%	
		Territorio NON urb.	106,68		10,54		11,44		
			Fermo - San Biagio	FPic	T.S. P. - SAM	FPic	P.S.E. - Eco Elpidiense	FPic	
FPic	Fattore di Pressione intercomunale (FPic)	Sup. discariche	18,60	15,51%	3,55	14,47%	3,86	7,15%	
		Territorio NON urb. + comuni in VIA	119,93		24,53		53,96		
			Fermo - San Biagio	FPp	T.S. P. - SAM	FPp	P.S.E. - Eco Elpidiense	FPp	TOTALE
FPp	Fattore di Pressione Provinciale (FPp)	Sup. discariche	18,60	2,40%	3,55	0,46%	3,86	0,50%	26,01
		Territorio NON urb.	775,33		775,33		775,33		775,33
									3,35%





Livelli di tutela specifici o di penalizzazione.

Si tratta di livelli che, limitatamente agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, saranno maggiormente dettagliati ed approfonditi nel Piano d'Ambito, di competenza dell'ATA, ai sensi della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24.

Per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali (di origine produttiva) che non saranno oggetto di pianificazione d'ambito, si applicheranno, comunque, i criteri localizzativi derivanti dal PRGR, così come cartografati dalla presente Macrolocalizzazione, in fase di approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorità competente.

Livelli di opportunità localizzativa.

Si tratta di aspetti strategico funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa.

- **Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste**: rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti. Nello specifico questo rappresenta un criterio di priorità localizzativa per gli impianti compresi nelle categorie B, D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed E della Tabella 12.4-1 del PRGR, specificando che gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi. In queste aree, gli impianti compresi nelle categorie B, D, E possono trovare opportunità localizzative anche se industrie insalubri.
- **Dotazione di infrastrutture**: l'accessibilità del sito in termini di viabilità è un parametro importante da considerare così come la presenza di una buona infrastrutturazione tecnologica (acquedotto, fognatura, etc.).
- **Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti**: per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale sono da preferire le localizzazioni degli impianti in siti centrali rispetto al bacino di produzione dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani che di rifiuti speciali provenienti da attività produttive. Di norma, viene considerato come sito ottimale quello che minimizza la somma dei prodotti dei quantitativi trasportati per la distanza da percorrere, cioè in cui il valore della sommatoria dei chilometri per tonnellate di rifiuti prodotti è minimo.
- **Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti** (aree già interessate dalla presenza di impianti): le localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe

rappresentano un'opportunità. Le aree, infatti, dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie. La realizzazione degli interventi potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente le strutture esistenti riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali.

- **Aree industriali dimesse e degradate da bonificare**: aree degradate da bonificare, se rispondenti agli altri criteri di piano e se di dimensioni adeguate, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti.

Di seguito si riporta la Tabella 12.4.1 "Classificazione degli impianti", ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi, contenuta nel PRGR - Parte seconda – Relazione di Piano - Proposta pianificazione.

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	Tra queste sono comprese le discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia.
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3	Ricadono in questa categoria le operazioni R3 riguardanti la classificazione e la pirólisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.
		B2	Co-incenerimento	R1	si intende "un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio" (D. lgs. 133/05. art. 2. c.1. lett. e) diverso dal recupero di biogas da digestione anaerobica o da discarica. Sono escluse le attività R1 che non siano attività prevalente come descritto nelle deroghe successive.
C	Recupero e trattamento frazione organica biodegradabile ¹	C1	Impianti di compostaggio ACM;	R3	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii.
		C2	Impianti di compostaggio ACV		Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. aventi potenzialità > 10 t/g
		C3	Condizionamento fanghi		Impianti che trattano i fanghi e eventualmente li stoccano per un successivo spandimento sul suolo agricolo
		C4	Digestione anaerobica		Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti da frazione organica biodegradabile con produzione di biogas e digestato
		C5	Produzione fertilizzanti		produzione di fertilizzanti di cui al D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. a partire da rifiuti
		C6	Altri processi di recupero materie prime		Processi di recupero materia a partire da frazione organica biodegradabile

		C7	Trattamento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato	D8, R3	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico - Separazione secco umido	D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8	
D	Recupero e trattamento delle frazioni non organiche biodegradabili	D1	Recupero Indifferenziato - Produzione CSS	R3	
		D2	Recupero Chimici - Rigenerazione/recupero solventi	R2	
		D3	Recupero Chimici - Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	
		D4	Recupero Chimici - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	
		D5	Recupero Chimici - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	
		D6	Recupero Chimici - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	R9	
		D7	Recupero Secchi - Selezione/Recupero carta, legno, plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro	R3,R5	
		D8	Recupero Secchi - frantumazione,	R4	
		D9	Selezione e recupero RAEE	R3, R4, R5, R12	
			Trattamento e recupero inerti	D10	Recupero Secchi - recupero inerti
	Trattamento rifiuti acquosi	D11	Trattamento chimico fisico- Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D9	
Altri impianti di trattamento		D12	Trattamenti complessi - Miscelazione non in deroga	D13,R12	I trattamenti complessi sono costituiti da attività di trattamento preliminare sia al successivo smaltimento che al successivo recupero di rifiuti. Previa la distinzione tra accorpamento e miscelazione in base alla normativa vigente si considerano attività di accorpamento, per esempio sconfezionamento - riconfezionamento, bancalatura- sbancalatura, travaso-svuotamento
		D13	Trattamenti complessi - Miscelazione in deroga	D9, R12	
		D14	Trattamenti complessi - Selezione, cernita, riduzione volumetrica	D13,R12	
		D15	Trattamenti complessi - Accorpamento	D14, R12	
		D16	Trattamento chimico fisico - Inertizzazione	D9	
		D17	Trattamento chimico fisico biologico - Sterilizzazione	D8-D9	
E	Stoccaggio	E1	Piattaforme ecologiche	D15-R13	autorizzate ex art. 208 ed effettuate stoccaqi di rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon)..
		E2	Deposito preliminare	D15	Si applica solo in caso di rifiuti pericolosi
		E3	Messa in riserva	R13	
		E4	Travaso	D15-R13	

----- 1-----
 Nota: è intesa come "frazione biodegradabile" la frazione che può essere degradata dagli organismi viventi, solitamente dai microrganismi, tenendo conto del tipo di organismo e delle condizioni chimico-fisiche presenti e del tempo a disposizione (CEN/TC 343, 2004).

Si specifica che **sono esclusi** dall'applicazione dei criteri localizzativi i seguenti impianti ed operazioni di gestione dei rifiuti:

- Compostaggio di rifiuti ligneo cellulose, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
- Centri di raccolta anche se ricevono rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon...);
- Attività di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) che siano relative a rifiuti non pericolosi e che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e conseguentemente dei codici CER;
- Attività di recupero energetico da biogas di discarica (R1);
- Attività di selezione e cernita (R12) di rifiuti non pericolosi che riguarda sia gli impianti che effettuano una selezione su determinate tipologie di rifiuto senza ottenere "materie prime seconde" sia quelli che effettuano la separazione del multi materiale;
- Attività di recupero morfologico-ambientale e di spandimento fanghi (R10);
- Depuratori civili che possono ricevere rifiuti ai sensi dell'art. 110 c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in regime, rispettivamente, di autorizzazione o comunicazione;
- Attività di gestione rifiuti, riferite alle operazioni di recupero di cui all'allegato C parte IV del D.lgs. n. 152/2006, che siano esercitate in insediamenti produttivi esistenti compresi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad attività produttive, anche in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, limitatamente ad operazioni di recupero di rifiuti che non costituiscano "attività prevalente" rispetto a quella già autorizzata o svolta presso l'insediamento alla data di approvazione del Piano Regionale;
- Interventi di adeguamento impiantistico, che prevedano eventualmente ampliamenti delle superfici anche superiori al 30%, purché confinanti con l'area di impianto che svolge attività di gestione rifiuti, già autorizzata alla data di approvazione del PRGR, qualora tale adeguamento garantisca il miglioramento delle prestazioni tecniche dell'impianto, relativamente alle operazioni di recupero, con conseguente miglioramento delle performance ambientali dello stesso rispetto alla situazione attuale;
- Campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e recupero di cui al comma 15, art. 208 D.lgs 152/06 e smi e connesse operazioni di R13 e D15 in aree contigue, fermo restando la durata nei limiti di quella della campagna; o rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
- La preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D. lgs 152/06;
- Impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. n. 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;

- Discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
- Attività di recupero di rifiuti non pericolosi quali il recupero/rigenerazione di toner e cartucce di stampa esauste e gli impianti di recupero per distillazione.

I Livelli di **tutela integrale**, così come delimitati negli elaborati cartografici allegati, si applicano agli impianti individuati nei gruppi **“A e B”** della Tab. 12.4.1 del PRGR. Alle restanti tipologie di impianti, individuate nei gruppi **“C, D, E”** della medesima tabella, troveranno applicazione i criteri individuati al punto 12.8.2 **“livelli di tutela specifici”** o quelli del punto 12.8.3 **“livelli di penalizzazione”**.